

# dossier

XIX Legislatura

24 novembre 2025

## **Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio**

D.L. n. 146/2025 – A.S. n. 1714



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) – ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 547/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) – ✕ [@CD\\_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 510/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	5
Articolo 1, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>a-bis)</i> , <i>a-ter)</i> , <i>b)</i> , <i>b-bis)</i> e <i>b-ter)</i> (Disposizioni procedurali per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato) .....	7
Articolo 1, comma 1, lettere <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> , <i>f)</i> , <i>g)</i> e <i>h)</i> ( <i>Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni</i> ).....	11
Articolo 2, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> ( <i>Precompilazione antecedente alla richiesta di nulla osta al lavoro e Limiti numerici delle richieste di nulla osta</i> ) .....	33
Articolo 2, comma 1, lettera <i>a-bis)</i> e comma <i>1-bis)</i> ( <i>Istruzione e formazione nei Paesi di origine</i> ) .....	37
Articolo 3 ( <i>Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno</i> ) .....	41
Articolo 4, comma 1, lett. <i>a)</i> , <i>n. 1)</i> , lett. <i>b-bis)</i> e lett. <i>c)</i> ( <i>Durata dei permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali e disposizione sui procedimenti</i> ).....	46
Articolo 4, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>n. 2)</i> , e lettera <i>b)</i> , e commi 2 e 3 ( <i>Norme sull'assegno di inclusione ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per casi speciali</i> ).....	50
Articolo 5 ( <i>Ingressi fuori quota per assistenza di grandi anziani e persone con disabilità</i> ).....	55
Articolo 6 ( <i>Programmi di attività di volontariato</i> ) .....	60
Articolo 7 ( <i>Rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare</i> ).....	64
Articolo 8 ( <i>Stabilizzazione dell'operatività del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e ampliamento dei partecipanti</i> ) .....	68
Articolo 9 ( <i>Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera</i> ).....	70
Articolo 10 ( <i>Potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa</i> ) .....	73
Articolo 11 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	74
Articolo 12 ( <i>Entrata in vigore</i> ).....	75



## **SCHEDE DI LETTURA**



**Articolo 1, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), b), b-bis) e b-ter)**  
**(Disposizioni procedurali per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato)**

Le **lettere da a) a b-bis) dell'articolo 1, comma 1**, modificano alcuni termini temporali, previsti nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ordinario o per motivi di lavoro subordinato stagionale<sup>1</sup>– permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi) –. La **lettera a-ter)** estende, nell'ambito delle suddette procedure, ad altri atti le possibili modalità di presentazione già previste con riferimento ad alcuni atti.

Le **lettere a) e b)** modificano la disciplina sulla decorrenza dei termini per la decisione sul nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione<sup>2</sup>, nulla osta previsto nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno summenzionati; le novelle poste dalle suddette **due lettere**<sup>3</sup> prevedono che i termini in oggetto decorrano dalla data in cui la richiesta nominativa del datore di lavoro rientri nell'ambito della quota massima stabilita dalla programmazione dei flussi di ingresso (della suddetta categoria di stranieri) per la relativa tipologia di richiesta. Le novelle sono dunque intese a risolvere il problema derivante da una possibile divergenza tra la data della richiesta e la data della suddetta inclusione nella quota, divergenza che si verifica nell'ipotesi di inclusione nella quota solo a seguito delle rinunce di altri richiedenti e del conseguente scorrimento della graduatoria; tale divergenza, nella legislazione vigente prima delle novelle, poteva creare problemi applicativi, in quanto il termine per la decisione decorreva in ogni caso dalla data della domanda e in quanto vige il principio<sup>4</sup> che, qualora il termine scada senza che siano state acquisite, tramite la questura, informazioni relative ad elementi ostativi, il nulla osta deve essere comunque rilasciato (principio che resta fermo).

La novella di cui alla **lettera a-bis)**, inserita **dalla Camera**, eleva<sup>5</sup> da sette a quindici giorni il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di

---

<sup>1</sup> Si ricorda che la disciplina specifica sul permesso di soggiorno per lavoro stagionale concerne le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero (cfr. l'articolo 24, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni).

<sup>2</sup> Lo sportello unico per l'immigrazione è istituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo (articolo 22, comma 1, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998).

<sup>3</sup> Le novelle concernono l'articolo 22, comma 5, e l'articolo 24, comma 2, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

<sup>4</sup> Principio di cui al comma 5.01 del citato articolo 22 e al citato comma 2 dell'articolo 24 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998. Riguardo ad una norma di esclusione di tale principio, cfr. l'articolo 3 del [D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187](#).

<sup>5</sup> La novella concerne il comma 5-*quinquies* del citato articolo 22 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 (cfr., per i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, la norma di rinvio di cui al citato articolo 24, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998).

lavoro deve procedere alla conferma della medesima richiesta di nulla osta (conferma alla quale è subordinato il rilascio del relativo visto di ingresso); si ricorda che il termine temporale in oggetto decorre dalla comunicazione al datore dell'avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

Le novelle di cui alle **lettere a-ter) e b-bis)**, inserite **nel corso dell'esame parlamentare**, elevano<sup>6</sup> da otto a quindici giorni il termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato (si ricorda che a tale stipulazione è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno).

La novella di cui alla **lettera b-ter)**, anch'essa inserita **nel corso dell'esame parlamentare**, prevede<sup>7</sup> che – come già ammesso per la richiesta di nulla osta<sup>8</sup> – la suddetta conferma del nulla osta, il contratto di soggiorno e l'eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell'ambito del lavoro stagionale, possano essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale<sup>9</sup> o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti – consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili –.

Riguardo alle novelle di cui alle **lettere a) e b)**, si ricorda che, nell'ambito della procedura per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ordinario (a tempo indeterminato o a termine), il termine per la decisione sul nulla osta è pari a sessanta giorni<sup>10</sup>; l'omologo termine relativo al nulla osta per lavoro stagionale è pari a venti giorni.

Si ricorda che la richiesta di nulla osta deve essere preceduta dalla verifica, da parte del datore di lavoro, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (qualora il centro

---

<sup>6</sup> Le novelle concernono il comma 6 del citato articolo 22 e il comma 11 del citato articolo 24 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

<sup>7</sup> La novella concerne l'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

<sup>8</sup> Cfr., in merito, anche la novella di cui al **comma 1, lettera a), capoverso 2-bis.2**, dell'**articolo 2** del presente decreto.

<sup>9</sup> Si ricorda che la novella di cui all'**articolo 20** del disegno di legge (di iniziativa governativa) **A.C. n. 2655** (disegno di legge approvato dal Senato e attualmente all'esame del Camera dei deputati) specifica che il riferimento può concernere anche le strutture territoriali annesse alle suddette organizzazioni (tale **articolo 20** novella il citato articolo 24-*bis* del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998).

<sup>10</sup> Una fattispecie specifica di riduzione del termine a trenta giorni (con riferimento agli stranieri che partecipano a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23 del TUI) è proposta dall'**articolo 4** del suddetto disegno di legge (di iniziativa governativa) **A.C. n. 2655** (disegno di legge approvato dal Senato e attualmente all'esame del Camera dei deputati).

per l'impiego non comunichi la disponibilità di lavoratori entro otto giorni dalla richiesta del datore, la verifica si intende eseguita negativamente)<sup>11</sup>.

Si segnala che la stessa modifica operata dalle novelle di cui alle **lettere a) e b)** è prevista dall'articolo 8, comma 3, del [D.P.C.M. 2 ottobre 2025](#), relativo alla determinazione delle quote di ingresso di lavoratori stranieri in Italia per il triennio 2026-2028. Si ricorda altresì che, successivamente all'emanazione del presente D.L. n. 146 e del suddetto D.P.C.M. 2 ottobre 2025, è stata diramata una [circolare interministeriale](#) il 16 ottobre 2025, relativa alla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.

La novella di cui alla **lettera a-bis)**, inserita **dalla Camera**, eleva da sette a quindici giorni il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere (nei confronti dello sportello unico per l'immigrazione) alla conferma della medesima richiesta di nulla osta; resta fermo che il termine temporale in oggetto decorre dalla comunicazione al datore dell'avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore e che, in assenza di conferma entro il termine ora oggetto di novella, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma (della richiesta di nulla osta), l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Le novelle di cui alle **lettere a-ter) e b-bis)**, anch'esse inserite **dalla Camera**, elevano da otto a quindici giorni il termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato<sup>12</sup>. Si ricorda che a tale stipulazione è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno e che nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente<sup>13</sup> lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

La novella di cui alla **lettera b-ter)**, anch'essa inserita **nel corso dell'esame parlamentare**, prevede che – come già ammesso per la richiesta di nulla osta<sup>14</sup> – la suddetta conferma del nulla osta, il contratto di soggiorno e l'eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell'ambito del lavoro stagionale, possano essere presentati anche tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

---

<sup>11</sup> Cfr. i commi 2 e 2-bis del citato articolo 22 e il citato articolo 24, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

<sup>12</sup> Riguardo alle modalità di stipulazione, cfr. il citato comma 6 dell'articolo 22 e il citato comma 11 dell'articolo 24 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

<sup>13</sup> Ai sensi del comma 6-bis del citato articolo 22 e del citato comma 2 dell'articolo 24 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

<sup>14</sup> Cfr., in merito, anche la novella di cui al **comma 1, lettera a), capoverso 2-bis.2**, dell'**articolo 2** del presente decreto.

piano nazionale<sup>15</sup> o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti – consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili –.

---

<sup>15</sup> Riguardo ad una novella prevista dall'**articolo 20** del disegno di legge (di iniziativa governativa) [A.C. n. 2655](#) (disegno di legge approvato dal Senato e attualmente all'esame del Camera dei deputati), cfr. *supra*, in nota.

**Articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h)**  
***(Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni)***

L'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), novellando il Testo unico sull'immigrazione, impone alle amministrazioni di svolgere i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite: dal datore di lavoro ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro in casi particolari (lettera c)); dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per volontariato (lettera d); dall'istituto di ricerca ai fini del rilascio del nulla osta per ricerca (lettera e); dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati (lettera f); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario (lettera g); dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra societario nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro (lettera h).

La disposizione in commento inserisce in più parti del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998) l'obbligo per le amministrazioni di effettuare i controlli sulla veridicità di una serie di dichiarazioni ad esse inviate, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Il citato articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 impone alle amministrazioni procedenti di effettuare idonei controlli, anche a campione<sup>16</sup> in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

Secondo quanto stabilito all'articolo 46 del citato d.P.R., relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sono comprovati con dichiarazioni,

---

<sup>16</sup> La relazione illustrativa afferma che i controlli di veridicità oggetto delle novelle in commento vengono effettuati in modo sistematico, e non a campione. In proposito, occorre segnalare la circolare congiunta del 24 ottobre 2024, avente ad oggetto i "flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025". In tale atto (anche in attuazione del decreto-legge n. 145/2024, su cui v. infra), con riferimento alla fase della precompilazione dei moduli di domanda, viene così precisato "I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, AGID".

anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni alcuni stati, qualità personali e fatti<sup>17</sup>.

Con riferimento, invece, alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, l'articolo 47 del medesimo D.P.R. prevede che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo. È precisato, inoltre, che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non ricompresi nella casistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (cfr. la precedente nota) sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi.

Tornando alle modalità dei controlli ex art. 71 del d.P.R. 445/2000, questi, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazione vengono effettuati consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 43 del medesimo d.P.R., le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. A tal fine si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione

---

<sup>17</sup> In particolare: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231/2001; qualità di vivente a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. L'acquisizione relativa alla consultazione anzidetta avviene esclusivamente per via telematica e, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. Infine, i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Allorquando le dichiarazioni sostitutive di certificazione o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (purché non costituenti falsità), il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità, il quale deve regolarizzare o completare la dichiarazione affinché il procedimento possa avere seguito.

Il comma 4 dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 è infine dedicato ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati. In tal caso si specifica che, su richiesta del privato e con consenso del dichiarante, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Si segnala che, per effetto dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 145/2024, i controlli di veridicità sono previsti sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente alla precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l'anno 2025. Il presente provvedimento, ponendo a regime, all'articolo 2, la fase della precompilazione delle domande (si rinvia su questo alla relativa scheda di lettura), inserisce i controlli sulla veridicità in via permanente anche delle dichiarazioni rilasciate dagli utenti in tale sede.

Tali controlli vengono introdotti dalla disposizione in commento con riferimento:

- alle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro in casi particolari (lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento che introduce il comma 1.1 all'articolo 27 del Testo unico sull'immigrazione);

L'articolo 27 del Testo unico sull'immigrazione (nonché l'articolo 40 del Regolamento recante le norme di attuazione del Testo unico, d.P.R. n. 394/1999) disciplina i casi particolari di ingresso per lavoro subordinato di cittadini stranieri che, data la peculiare natura delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi<sup>18</sup>. Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti categorie di lavoratori: dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; lettori universitari di scambio o di madre lingua; professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; traduttori e interpreti; collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione<sup>19</sup>; lavoratori

---

<sup>18</sup> In via di estrema sintesi, la disciplina dei flussi migratori diretti in Italia è prevista dal Testo unico sull'immigrazione (rileva in particolare l'articolo 3). Essa è demandata a due distinti atti: un documento triennale di programmazione, il quale (d.P.R.), tra l'altro, reca i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato; un atto annuale, il quale (d.P.C.m.), sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale e dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, reca la determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Una diversa e derogatoria modulazione procedimentale per la determinazione delle quote è stata prevista dal decreto-legge n. 20/2023 inizialmente solo per il triennio 2023-2025. Per effetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 145 del 2024 (convertito dalla legge n. 187/2024), vi è stata l'estensione temporale della anzidetta disciplina derogatoria per il triennio 2026-2028. Tale disciplina ha 'accorpato' in un unico atto – triennale – quel che nel Testo unico è scisso in due (il d.P.R. di programmazione triennale, il d.P.C.m. annuale di determinazione delle quote). Questo unico atto così previsto – avente forma di d.P.C.m. – è chiamato sia alla determinazione annuale delle quote, 'spalmata' lungo il triennio (dunque le quote annuali sono determinate con riferimento a ciascun anno del triennio di riferimento), sia alla determinazione dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. Recentemente, sulla base della normativa appena richiamata, è stato emanato il d.P.C.m. 2 ottobre 2025, recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

<sup>19</sup> Con specifico riferimento ai lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non dell'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, essi sono autorizzati a

dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero<sup>20</sup>; lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano; lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane<sup>21</sup>; giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea<sup>22</sup>; persone che,

---

svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa (comunque non superiore ad un anno). Ai fini dell'acquisizione del visto non è richiesto il nulla osta al lavoro.

<sup>20</sup> In tal caso, se si tratta di dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro residenti o aventi sede nell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione – presentata dal committente allo sportello unico della prefettura ai fini del rilascio del permesso di soggiorno – contenente il contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, nonché una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro medesimo.

<sup>21</sup> Secondo quanto precisato al comma 5-bis dello stesso articolo 27 del Testo unico, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

<sup>22</sup> Si tratta di cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma oppure per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno del 29 febbraio 2024 sono stati definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai

secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari"; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Con riferimento ai dirigenti ed equiparati, ai professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico e ai lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate operanti in Stati e territori extra-UE, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano, il comma 1-ter del medesimo articolo 27 prevede che il nulla osta al lavoro sia sostituito dalla comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato<sup>23</sup>. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dalla data di ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno sottoscritto è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Tale specifica procedura si applica ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Con riferimento ai medici e agli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive in occasione di manifestazioni agonistiche, essi sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo.

Per quanto attiene ai lavoratori extracomunitari dello spettacolo, essi possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita

---

nomadi digitali, comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

<sup>23</sup> Tale contratto, secondo quanto precisato all'articolo 5-bis del Testo unico sull'immigrazione deve contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro medesimo delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo che provvede, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico oppure di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale.

Secondo quanto stabilito al comma 1-octies dell'articolo 27 del Testo unico (per effetto di una novella introdotta dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 36/2025, convertito dalla legge n. 74/2025), al di fuori delle quote di ingresso, sono consentiti l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana.

- alle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato ai fini del rilascio del nulla osta per ingresso e soggiorno per volontariato (lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento che novella il comma 3 dell'articolo 27-*bis* del testo unico immigrazione);

L'articolo 27- *bis* del testo unico immigrazione disciplina l'ingresso e soggiorno per volontariato. La disciplina di tale istituto viene modificata anche dall'articolo 6 del presente provvedimento (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti sul punto).

- alle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca ai fini del rilascio del nulla osta per ricerca (lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento che novella il comma 4 dell'articolo 27-*ter* del testo unico immigrazione);
- L'articolo 27-*ter* del testo unico immigrazione disciplina l'ingresso e il soggiorno per ricerca. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote stabilite annualmente con d.P.C.m., è consentito a favore di stranieri, che già non rientrino in determinate categorie<sup>24</sup>, in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore (che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi

---

<sup>24</sup> Si tratta di coloro che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale, per vittime di violenza domestica, per calamità, per atti di particolare valore civile o per protezione speciale; coloro che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; coloro che siano familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; i soggiornanti di lungo periodo che soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato; i soggiornanti in qualità di lavoratori altamente qualificati; coloro che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario; i destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

di dottorato). Il ricercatore straniero è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca. L'iscrizione in tale elenco è disciplinata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca e ha una validità di cinque anni<sup>25</sup> (si veda, in proposito, il D.M. 11 aprile 2008).

La procedura prevede che il ricercatore e l'istituto di ricerca stipulino una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca (certificati con una copia autenticata del titolo di studio) ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione<sup>26</sup> (sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale), le spese per il viaggio di ritorno. La convenzione contiene, altresì: le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata; l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca; le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione; l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco degli istituti di ricerca e di copia autentica della convenzione di accoglienza, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi

---

<sup>25</sup> Essa deve contenere: l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza (tale obbligo cessa, completata l'attività di ricerca, in caso di rilascio del permesso di soggiorno per cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata); le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza della disciplina di riferimento.

<sup>26</sup> La sussistenza delle risorse mensili è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio, in via prioritaria, del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di trenta giorni è sospeso. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando: non sono rispettate le condizioni già esposte; i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti; l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili, ovvero l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare (in questi casi la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e la revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero); l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per ricerca, recante la dicitura "ricercatore", è rilasciato dal questore, entro trenta giorni dall'espletamento delle suddette formalità, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o

formazione professionale. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto, oppure se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta.

È consentito al ricercatore il ricongiungimento dei familiari, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, nel rispetto delle condizioni previste in materia (ad eccezione della dimostrazione della disponibilità di un alloggio). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore, si applica il termine di trenta giorni. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da altro Stato membro è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, in tale Stato membro. Ai familiari è rilasciato quindi un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quello del ricercatore.

Lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego e richiedere un permesso di soggiorno di durata dai nove ai dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata<sup>27</sup>. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei relativi requisiti può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

Gli stranieri ricercatori possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno è scaduto o revocato<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Ai fini del rilascio di tale permesso, lo straniero allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso. Il permesso di soggiorno non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato: se la documentazione è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta, ovvero se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno.

<sup>28</sup> Per "mobilità di breve durata" si intende l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di "lunga durata" l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca<sup>29</sup>. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione. I familiari di tale ricercatore hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Entro trenta giorni dalla comunicazione, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, in determinati casi: (mancanza delle condizioni; documenti ottenuti in maniera fraudolenta ovvero contraffatti; ente di ricerca non iscritto nell'elenco degli istituti di ricerca; raggiungimento della durata massima del soggiorno; mancato rispetto delle condizioni di ingresso e soggiorno previste dal testo unico). In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e, se presenti, i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca previo rilascio del nulla osta. Nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale per proseguire la ricerca già iniziata in altro Stato (e titolare del relativo permesso di soggiorno), la richiesta di nulla osta<sup>30</sup> è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto. A

---

<sup>29</sup> La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco degli istituti di ricerca, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza.

<sup>30</sup> Il nulla osta è rifiutato per le stesse ragioni esposte con riferimento al generico nulla osta per ricerca ovvero allorquando l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta.

tale ricercatore è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «mobilità-ricercatore». Del rilascio e dell'eventuale revoca di tale permesso di soggiorno sono informate le autorità competenti del primo Stato membro. A costui, inoltre, nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.

La legge prevede, infine che la documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni per l'ingresso e il soggiorno per ricerca sono fornite in lingua italiana.

- alle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati (lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento che novella il comma 4 dell'articolo 27-*quater* del testo unico immigrazione);

L'articolo 27-*quater* del Testo unico sull'immigrazione dà attuazione alla direttiva 2009/50/CE, che per la prima volta ha previsto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE. Tale disciplina prevede che i lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite, possono fare ingresso e soggiornare, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote annuali stabilite dai c.d. decreti flussi. La direttiva 2009/50/CE è stata, poi, sostituita dalla direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, a cui si è dato attuazione con il d.lgs. 152/2023. La nuova direttiva ha ampliato i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.

In base alle disposizioni vigenti (articolo 27-*quater*, comma 1), possono fare ingresso in Italia i lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso di determinati requisiti<sup>31</sup>. Tale

---

<sup>31</sup> titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno

disciplina si applica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27-quater: agli stranieri in possesso dei requisiti appena richiamati, anche se soggiornanti in altro Stato membro; ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. La medesima disciplina, invece, non si applica (articolo 27-quater, comma 3) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale, per vittime di violenza domestica, per calamità, per lavoro subordinato, per atti di particolare valore civile, nonché del permesso di soggiorno per protezione speciale, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE e della direttiva 2005/85/CE e sono ancora in attesa di una decisione definitiva; che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter del testo unico immigrazione (cfr. supra); che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato; che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo; che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i)<sup>32</sup>; ai lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o

---

triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

<sup>32</sup> Dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero.

giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero; a coloro che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; ai destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. Con la domanda di nulla osta al lavoro devono essere indicati: la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti già richiamati; il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero; l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non sia necessario dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l'esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso. Il datore di lavoro, in deroga all'articolo 22, comma 2 (Testo unico immigrazione) non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa (si segnala che l'articolo 21 del ddl A.C. 2655 "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", già approvato al Senato e attualmente all'esame della Camera, intende ridurre tale termine da novanta a trenta giorni). Gli stranieri in possesso dei requisiti (già elencati) utili per l'ingresso e soggiorno per lavoratori

altamente qualificati, e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*<sup>33</sup> del Testo unico immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa. Al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5, comma 9-*bis* del Testo unico immigrazione (si tratta della disposizione che consente, a determinate condizioni, al lavoratore straniero in attesa di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno di soggiornare e lavorare in Italia; il testo della disposizione è sostituito dall'articolo 3 del provvedimento in commento, tra le altre cose estendendone la portata applicativa anche ai casi di conversione tra diverse tipologie di permessi di soggiorno; sul punto si rinvia quindi alla relativa scheda di lettura).

Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di otto giorni dall'ingresso, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore<sup>34</sup>. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno recante la dicitura "Carta blu UE". Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della

---

<sup>33</sup> Ai sensi del quale il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dalla data di ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

<sup>34</sup> Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta, per: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; i reati previsti dall'articolo 22, comma 12 del Testo unico immigrazione.

comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 510/1996, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale reca la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE senza annotazioni.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato in determinati casi<sup>35</sup>.

Il titolare di Carta blu UE, fatto salvo l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, limitatamente ai primi dodici mesi di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

L'accesso al lavoro è escluso se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini dello Spazio Economico europeo. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi che invece segue la normativa già descritta.

Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di

---

<sup>35</sup> Se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto; se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta; se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c) dell'articolo 27-quater del testo unico, ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato; se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13 del testo unico; qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione (in tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità).

durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.

Una specifica disciplina vige, poi, per l'ingresso e il soggiorno in Italia dello straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità (si rinvia, in proposito, al comma 17 dell'articolo 27-*quater* del Testo unico immigrazione).

Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua una serie di comunicazioni con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni<sup>36</sup>:

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della già citata direttiva (UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro.

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati e del correlato rilascio della Carta blu UE. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.

---

<sup>36</sup> Il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale; l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa; un elenco delle attività professionali consentite; informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro.

- alle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario (lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento che introduce il comma 7-bis all'articolo 27-quinquies del testo unico immigrazione);
- L'articolo 27-quinquies del Testo unico immigrazione consente ai lavoratori stranieri chiamati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle c.d. "quote d'ingresso" previste dall'art. 3, comma 4, del medesimo Testo unico. A tal fine viene individuato il campo di applicazione soggettivo della nuova disciplina che riguarda: i dirigenti; i lavoratori specializzati<sup>37</sup>; lavoratori in formazione <sup>38</sup>. I commi 2 e 3 dell'articolo 27-quinquies recano rispettivamente la definizione di trasferimento intra-societario (ossia il distacco temporaneo di un lavoratore residente al di fuori dell'Unione europea in una "entità ospitante" in Italia, di una impresa stabilita in un Paese terzo o di una impresa collegata ex art. 2359 c.c.) e di entità ospitante (ossia sede, filiale o rappresentanza italiana dell'impresa) con il vincolo che il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa duri da almeno 3 mesi. In negativo, la disciplina non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di stranieri <sup>39</sup>. La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e di un anno per tirocinanti. È previsto un periodo di pausa pari a 3 mesi tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda (comma 11). Il comma 12 riconosce ai lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intrasocietari una serie di diritti e benefici in ambito lavoristico<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> Ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale

<sup>38</sup> Ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento

<sup>39</sup> coloro che chiedono di soggiornare come ricercatori (si veda quanto esposto poco sopra in relazione all'articolo 27-ter); lavoratori che beneficiano di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza; lavoratori distaccati di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione, di cui alle direttive 96/71/UE e 2014/67/UE; lavoratori autonomi; coloro che svolgono lavoro somministrato; studenti a tempo pieno o tirocinanti nell'ambito di percorsi di studi.

<sup>40</sup> Ossia: la garanzia delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 136/2016, in materia di distacco temporaneo di lavoratori (da parte del proprio datore di lavoro) in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente; il riconoscimento di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria nonché per ciò che riguarda l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico (ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego); l'applicazione, in caso di mobilità intra-unionale, del Regolamento (CE) n. 1231/2010,

I commi 5-9 e 13-15 dell'articolo 27-quinquies disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario. In particolare, la domanda di nulla osta deve essere presentata dall'entità ospitante allo sportello unico per l'immigrazione, istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG). Ai sensi del comma 5, la domanda in questione deve contenere alcuni requisiti specifici a pena di rigetto della stessa <sup>41</sup> e l'entità ospitante si impegna a comunicare allo sportello ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione.

La procedura per il rilascio del nulla osta, regolata dai commi 5, 7, 8 e 9 può essere così sintetizzata: l'entità ospitante presenta richiesta di nulla osta allo sportello unico immigrazione presso la prefettura; entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta l'entità ospitante trasmette la documentazione prescritta allo sportello unico; lo sportello procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione; in caso di irregolarità sanabile della documentazione lo sportello unico invita l'entità ospitante ad integrare la stessa (si segnala, che per effetto del nuovo comma *7-bis*, inserito dalla disposizione in commento, l'amministrazione effettua i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario); lo sportello unico per l'immigrazione acquisisce i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle condizioni e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; il procedimento si conclude entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della richiesta con il rilascio o il rigetto del nulla osta; nel caso di esito favorevole, lo sportello unico adempie al compito di trasmettere telematicamente il nulla osta e il codice fiscale dello straniero agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

---

che ha esteso anche ai cittadini dei Paesi terzi non membri dell'UE le disposizioni di diritto europeo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

<sup>41</sup> In primo luogo deve essere allegata la documentazione attestante: che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese; che il lavoratore è stato dipendente dell'impresa per un periodo minimo di 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento. Inoltre, dal contratto di lavoro e (se necessaria) dalla lettera di incarico deve risultare: la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante; che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante; la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante il trasferimento; che al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un Paese terzo. Deve essere inoltre comprovato: il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio prescritti; il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata. Sono, infine, da indicare: gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero; per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione; l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano specifici accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

Per il procedimento amministrativo del rilascio del nulla osta si fa rinvio alle modalità dettagliate, ove compatibili, indicate nel regolamento di attuazione del testo unico (DPR 394/1999) agli articoli 30-*bis* e 31. Viene espressamente esclusa l'applicazione della disposizione del regolamento che prescrive l'indicazione sul contratto di soggiorno dell'eventuale trattenuta dalla retribuzione delle spese per alloggio (art. 30-*bis*, co. 4).

Il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione presentata con modalità telematiche allo sportello unico per l'immigrazione dall'entità ospitante, qualora questa abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui garantisca la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla osta (comma 13e 14).

I casi di rifiuto e revoca del nulla osta (comma 15) da parte dello sportello unico per l'immigrazione ricorrono nelle seguenti ipotesi: mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 5 (su cui vedi sopra); non è trascorso il termine temporale di tre mesi tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario; presentazione di documenti ottenuti mediante frode o falsificati o contraffatti; istituzione dell'entità ospitante principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario; mancato rispetto da parte dell'entità ospitante degli obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione; l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica. Il comma 18 (v. infra) elenca le cause di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno ICT (intercorporate transfers) – rilasciato dal questore – in parte coincidenti rispetto a quelle elencate al comma 15 che disciplina le ipotesi di rifiuto e revoca del nulla osta.

Una volta ottenuto il nulla osta lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, presenta allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato, richiesta di permesso di soggiorno (comma 10). Entro i successivi 45 giorni, il questore rilascia al lavoratore che ha ricevuto il nulla osta, un permesso di soggiorno per trasferimento societario, rubricato "ICT". Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento infra-societario e può essere rinnovato, sempre nei limiti di durata massima di 3 anni per dirigenti e specializzati e di 1 anno per tirocinanti, in caso di proroga del distacco temporaneo e previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione dei presupposti della proroga. Il rinnovo è consentito anche qualora lo straniero svolga attività lavorativa in altro Stato membro. Sono causa di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo del permesso di soggiorni ICT, nonché causa di revoca (oltre alle ipotesi già esposte con riferimento al comma 15): l'ottenimento del permesso di soggiorno in modo fraudolento o la sua falsificazione o contraffazione; la

mancata soddisfazione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal TU immigrazione o il soggiorno per finalità diverse da quelle per le quali il lavoratore è stato autorizzato; il raggiungimento della durata massima del trasferimento intra-societario (tre anni). Ai sensi del comma 19 la revoca del permesso di soggiorno (e non anche il rigetto o il rifiuto del rinnovo) è comunicato per iscritto sia al lavoratore, sia all'entità ospitante.

Il titolare del permesso di soggiorno ICT ha diritto al ricongiungimento familiare alle stesse condizioni previste dall'art. 29 TU, a prescindere, però, dalla durata del permesso di soggiorno. È previsto, inoltre, l'ingresso del familiare al seguito del lavoratore. In questo caso, viene specificato che la richiesta deve essere presentata allo sportello unico immigrazione insieme a quella per il nulla osta e come questa deve essere definita entro 45 giorni (comma 23). Si prevede inoltre che lo straniero titolare di un permesso ICT sia riammesso nel territorio nazionale su richiesta di un altro Stato membro UE qualora questo si opponga alla possibilità che il medesimo lavoratore soggiorni e lavori nel proprio Stato membro per periodi inferiori (mobilità di breve durata) o superiori a novanta giorni (mobilità di lunga durata). Il comma 24, reca una disposizione di chiusura che prevede l'applicazione agli stranieri impiegati nell'ambito di trasferimenti infra societari, ove compatibili, delle stesse disposizioni generali sul rapporto di lavoro a tempo subordinato valide per gli stranieri (ex art. 22 TU). Viene espressamente escluso l'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore (art. 22, comma 6, TU). Il comma 26 reca, infine, l'apparato sanzionatorio in caso di ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno ICT o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto il rinnovo.

- alle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intra societario nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro (lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento che introduce il comma 4-*bis* all'articolo 27-sexies del testo unico immigrazione).

L'articolo 27-sexies ha per oggetto la mobilità tra Paesi membri dei lavoratori stranieri interessati a trasferimenti intra societari, disciplinando l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso ICT rilasciato da un altro Stato membro. Per costoro, in primo luogo, è prevista l'esenzione dal visto di ingresso (comma 3). Le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno: per periodi inferiori a 90 giorni (nell'arco temporale di 180 giorni) è sufficiente la presentazione della "dichiarazione di presenza" al questore alla quale sono tenuti in via generale tutti gli stranieri con permesso di soggiorno rilasciato da altro Paese UE; per le richieste di

mobilità di lunga durata, superiore ai 90 giorni, si stabilisce la necessità di richiedere il nulla osta che, anche in questo caso (come per il permesso di soggiorno ICT ex 27-quinquies), può essere sostituito dalla comunicazione resa allo sportello unico dalle imprese che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Ministero dell'interno

Le procedure e le modalità di rilascio del nulla osta per la mobilità lunga sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 27-quinquies (comma 4) con la differenza che non è richiesta la dimostrazione del periodo minimo di 3 mesi di impiego del lavoratore nell'impresa e del possesso delle qualifiche professionali e (per i tirocinanti) del piano formativo (si segnala che, per effetto del nuovo comma 4-bis, inserito dalla disposizione in commento, l'amministrazione effettua i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante ai fini del rilascio del nulla osta). Anche le cause di rifiuto o revoca del nulla osta sono analoghe (comma 8). Agli stranieri in "mobilità lunga" è rilasciato un apposito permesso di soggiorno rubricato "mobile ICT" (comma 9). Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro dà titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa (comma 11). Ai lavoratori in possesso di permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le medesime disposizioni previste per i titolari di permesso ICT in materia di ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro e sanzioni.

Per una sintesi delle diverse tipologie di permesso di soggiorno si rinvia al box presente nella scheda di lettura relativa all'articolo 3.

**Articolo 2, comma 1, lettere a) e b)**  
**(Precompilazione antecedente alla richiesta di nulla osta al lavoro e**  
**Limiti numerici delle richieste di nulla osta)**

Le **lettere a) e b)** del **comma 1 dell'articolo 2** pongono alcune novelle<sup>42</sup> relative alla fase procedurale precedente la presentazione di richiesta di nulla osta al lavoro nonché alla definizione di limiti numerici (per ciascun datore di lavoro) delle richieste medesime; tali disposizioni concernono il nulla osta che il datore di lavoro deve richiedere (in forma nominativa) nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro – lavoro subordinato ordinario (a tempo indeterminato o a termine) o lavoro stagionale<sup>43</sup> –, permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi). La novella di cui al **comma 1, lettera a), capoverso 2-bis.1**, in primo luogo, pone a regime la fase della precompilazione – già in precedenza introdotta per il solo anno 2025<sup>44</sup> –, come fase precedente alle richieste di nulla osta che si intendono presentare nell'ambito dei termini temporali stabiliti dalla programmazione dei flussi di ingresso (della suddetta categoria di stranieri); la precompilazione concerne moduli di domanda prestabiliti e avviene tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno; la novella disciplina anche lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni così effettuate. Una disposizione aggiunta **nel corso dell'esame parlamentare** nell'ambito della suddetta novella di cui al **capoverso 2-bis.1** prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno, al fine dell'eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro (o delle organizzazioni dei datori di lavoro) dall'ambito della procedura di richiesta di nulla osta. La novella di cui al successivo **capoverso 2-bis.2** pone a regime, in termini sostanzialmente identici alla norma transitoria già stabilita per l'anno 2025<sup>45</sup>, il limite numerico (per ciascun datore di lavoro) di tre richieste di nulla osta; il limite si riferisce alle quote massime annue di ingressi per motivi di lavoro stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con applicazione di un nuovo limite di tre richieste per ciascun eventuale successivo decreto di ammissione, per il medesimo anno, di nuove quote di ingresso per lavoro; il limite in oggetto non si applica (a una determinata condizione) alle richieste presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro

---

<sup>42</sup> Le novelle concernono gli articoli 22 e 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni.

<sup>43</sup> Riguardo alla nozione di lavoro stagionale ai fini in esame, cfr. *infra*.

<sup>44</sup> Riguardo a tale norma transitoria, cfr. l'articolo 2, comma 1, del [D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187](#).

<sup>45</sup> Riguardo a tale norma transitoria, cfr. l'articolo 2, comma 4, del citato D.L. n. 145 del 2024.

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale<sup>46</sup> o tramite soggetti appartenenti ad alcune categorie di professionisti – consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili – ovvero tramite agenzie di somministrazione – il riferimento a queste ultime, benché testualmente inserito solo **nel corso dell'esame parlamentare**, è già presente nella [circolare interministeriale](#) del 16 ottobre 2025<sup>47</sup> –. La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** specifica che le novelle di cui ai **precedenti capoversi** si applicano anche per le richieste di nulla osta nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

La suddetta precompilazione e le richieste successive di nulla osta (novella di cui al citato **capoverso 2-bis.1**) possono essere presentate dai datori di lavoro, o (in alcune fattispecie di richiesta cumulativa) dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale<sup>48</sup> che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa, con il quale si impegnino a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti concernenti sia l'osservanza (nello schema di contratto di lavoro) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro sia la congruità del numero delle richieste presentate<sup>49</sup>. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti in sede di precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni. La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 2643 specifica che i controlli in oggetto sono effettuati – in modo sistematico e non a campione<sup>50</sup> – mediante l'interoperabilità tra il sistema informatico di presentazione delle domande di nulla osta del Ministero dell'interno e i servizi di Unioncamere<sup>51</sup>, Agenzia delle Entrate, INPS e Agid<sup>52</sup> e

<sup>46</sup> Si ricorda che la novella di cui all'**articolo 20** del disegno di legge (di iniziativa governativa) [A.C. n. 2655](#) (disegno di legge approvato dal Senato e attualmente all'esame del Camera dei deputati) specifica che il riferimento può concernere anche le strutture territoriali annesse alle suddette organizzazioni (tale **articolo 20** novella l'articolo 24-*bis* del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni).

<sup>47</sup> Riguardo a tale circolare, cfr. *infra*, in nota. Si ricorda che il riferimento alle agenzie di somministrazione era presente – in relazione alla suddetta norma transitoria di cui all'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 145 del 2024 – anche nella [circolare interministeriale](#) del 24 ottobre 2024.

<sup>48</sup> Riguardo a tale ambito, cfr. anche *supra*, in nota.

<sup>49</sup> Si ricorda che la congruità è verificata in relazione alla capacità economica del datore di lavoro e alle esigenze dell'impresa, anche con riferimento agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili; la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza e che intenda assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza; cfr. l'articolo 30-*bis*, comma 8, del regolamento di cui al [D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#) ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286").

<sup>50</sup> Cfr. la parte della **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 2643 concernente l'**articolo 1**.

<sup>51</sup> Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

che solo qualora il controllo abbia dato esito favorevole, viene rilasciato all'istante un codice di attivazione, indispensabile al fine della presentazione della domanda (quindi, anche al fine di inserirsi in modo tempestivo nel cosiddetto *click day*). Una disposizione aggiunta **dalla Camera** nell'ambito della suddetta novella di cui al **capoverso 2-bis.1** prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di competenza sulle domande precompilate rese disponibili dal Ministero dell'interno, al fine dell'eventuale esclusione anticipata dei datori di lavoro (o delle suddette organizzazioni datoriali) dall'ambito della procedura di richiesta di nulla osta.

Il limite numerico di tre richieste (stabilito a regime, come detto, dalla novella di cui al citato **capoverso 2-bis.2**) è posto con riferimento alle quote massime di ingressi per motivi di lavoro stabilite per ciascun anno, con la possibilità di ulteriori contingenti di tre richieste per ogni eventuale successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisca ulteriori quote per il medesimo anno. Si ricorda che, in base alla disciplina transitoria di cui all'articolo 1 del [D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50](#), e successive modificazioni, le quote annue in oggetto sono state determinate con un unico decreto presidenziale per il triennio 2026-2028 (così come previsto anche per il precedente triennio), anziché in via annuale (come stabilito dalla disciplina a regime)<sup>53</sup>, ferma restando, in tutti i casi, la possibilità di adozione di successivi decreti (rispettivamente, triennali o annuali) recanti ulteriori quote annue.

La deroga al limite numerico concerne le richieste dei datori di lavoro presentate tramite una qualsiasi delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale<sup>54</sup> o tramite soggetti appartenenti alle summenzionate categorie di professionisti ovvero tramite le agenzie di somministrazione di lavoro – il riferimento a queste ultime, benché testualmente inserito solo **nel corso dell'esame parlamentare**, è già presente nella [circolare interministeriale](#) del 16 ottobre 2025<sup>55</sup> –; tale deroga è riconosciuta a condizione che l'organizzazione, il professionista o l'agenzia garantisca che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari

---

<sup>52</sup> Agenzia per l'Italia Digitale.

<sup>53</sup> Riguardo alla procedura di emanazione dei decreti triennali, cfr. il suddetto articolo 1 del D.L. n. 20. Riguardo alla procedura di emanazione dei decreti annui previsti dalla disciplina a regime, cfr. l'articolo 3, comma 4, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

Si ricorda che le quote di ingresso di lavoratori stranieri in Italia per il triennio 2026-2028 sono state definite con il [D.P.C.M. 2 ottobre 2025](#). Si ricorda altresì che, successivamente all'emanazione del presente D.L. n. 146 e del suddetto D.P.C.M. 2 ottobre 2025, è stata diramata una [circolare interministeriale](#) il 16 ottobre 2025, relativa alla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.

<sup>54</sup> Riguardo a tale ambito, cfr. anche *supra*, in nota. Il limite numerico non si applica naturalmente ai casi ammessi di richiesta cumulativa da parte di determinate organizzazioni; cfr. *supra* in merito.

<sup>55</sup> Riguardo a tale circolare, cfr. *supra*, in nota. Come detto, il riferimento alle agenzie di somministrazione era presente – in relazione alla suddetta norma transitoria di cui all'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 145 del 2024 – anche nella [circolare interministeriale](#) del 24 ottobre 2024.

o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, volume ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

La summenzionata **relazione illustrativa** osserva che una limitazione del numero di domande era stata prevista fino all'anno 2007 da circolari del Ministero dell'interno e che la successiva assenza di un limite – fino alla norma transitoria per l'anno 2025 – aveva determinato una proliferazione di domande di datori privi di reale interesse ad un'offerta di lavoro.

La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** del presente **articolo 2** specifica che le novelle di cui ai precedenti capoversi si applicano anche per le richieste di nulla osta nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. Si ricorda che la disciplina specifica sul permesso di soggiorno per lavoro stagionale concerne le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Cfr. l'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

**Articolo 2, comma 1, lettera a-bis) e comma 1-bis**  
***(Istruzione e formazione nei Paesi di origine)***

L'**articolo 2, comma 1, lettera a-bis)**, inserita dalla Camera (novellando l'articolo 23 del testo unico immigrazione nell'ambito della procedura relativa agli stranieri che abbiano seguito un percorso di istruzione e formazione nei Paesi di origine): **elimina il requisito** secondo il quale la **domanda per il visto di ingresso** deve essere **corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro (numero 1)**; prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali **comunichi** al Ministero dell'interno e al Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, **entro sette giorni dall'inizio dei corsi** nei Paesi di origine, le **generalità**, non solo dei partecipanti ai corsi (come già previsto), ma anche, ove conosciuti, **dei datori di lavoro (numero 2)**, nonché, al **termine dei corsi**, le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti (**numero 3**).

Il **comma 1-bis, inserito anch'esso dalla Camera, estende a dodici mesi**, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2027, il **termine per presentare la domanda di visto di ingresso** allorquando siano state completate le **attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine**.

L'[articolo 23](#) del testo unico sull'immigrazione concerne la disciplina dei corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine.

Secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera c) del [d.P.C.m. 2 ottobre 2025](#) – recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 – il potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine (e il conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività) costituisce un criterio specifico per gli ingressi al di fuori alle quote<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> In via di estrema sintesi, la **disciplina dei flussi migratori** diretti in Italia è prevista dal Testo unico sull'immigrazione (rileva in particolare l'[articolo 3](#)). Essa è demandata a due distinti atti: un **documento triennale di programmazione**, il quale (d.P.R.), tra l'altro, reca i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato; un **atto annuale**, il quale (d.P.C.m.), sulla base delle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale e dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, reca la determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Una diversa e derogatoria modulazione procedimentale per la determinazione delle quote è stata prevista dal [decreto-legge n. 20/2023](#) inizialmente solo per il triennio 2023-2025. Per effetto dell'articolo [2-bis](#) del decreto-legge n. 145 del 2024 (convertito dalla legge n. 187/2024), vi è stata l'estensione temporale della anzidetta **disciplina derogatoria** per il triennio 2026-2028. Tale disciplina ha 'accorpato' in un unico atto – triennale – quel che nel Testo unico è scisso in due (il d.P.R. di programmazione triennale, il d.P.C.m. annuale di determinazione delle quote). Questo unico

L'articolo 23 del testo unico immigrazione prevede l'approvazione di **programmi**, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito o del Ministero dell'università e della ricerca. Tali programmi sono realizzati anche in collaborazione con altri enti<sup>58</sup> e possono prevedere attività di **istruzione** e di **formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine**.

Le finalità dell'approvazione e della realizzazione dei programmi sono: l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; lo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

Per conseguire la predisposizione e la realizzazione dei programmi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la **stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche** con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, i quali potranno fare ingresso in Italia con le modalità di seguito esposte.

In proposito, la disciplina (articolo 23, comma 2-*bis* del testo unico immigrazione) consente, al di fuori del meccanismo delle quote di ingresso, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato che abbia completato le attività di istruzione e formazione sopra richiamate (organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto degli ordinari limiti<sup>59</sup> numerici, quantitativi e qualitativi e nel termine massimo di sessanta giorni (secondo quanto precisato in combinato disposto agli articoli 22 e 23 del testo unico immigrazione).

---

atto così previsto – avente forma di d.P.C.m. – è chiamato sia alla determinazione annuale delle quote, 'spalmata' lungo il triennio (dunque le quote annuali sono determinate con riferimento a ciascun anno del triennio di riferimento), sia alla determinazione dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. Recentemente, sulla base della normativa appena richiamata, è stato emanato il già richiamato d.P.C.m. 2 ottobre 2025.

<sup>58</sup> Regioni, province autonome ed altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, organismi internazionali, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni.

<sup>59</sup> Si veda, in proposito, il già richiamato d.P.C.m. 2 ottobre 2025 di programmazione dei flussi migratori per il triennio 2026-2028.

Una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, e poi soppressa in Assemblea, riduceva tale termine da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. Si segnala, comunque, che il disegno di legge n. 2655 ("Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"), approvato dal Senato ed attualmente in corso di discussione alla Camera, all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), novellando l'articolo 22 del testo unico immigrazione, prevede – con effetto sostanzialmente identico alla novella ormai espunta dal provvedimento in esame – che il termine massimo per il rilascio del nulla osta è ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.

La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso. Per via della novella di cui all'articolo 2, comma 1, **lettera a-bis), numero 1)** del provvedimento in esame, tale domanda **non è più corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.**

Si segnala che **comma 1-bis dell'articolo 2** del presente provvedimento **estende**, in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2027**, il **termine** anzidetto di presentazione della domanda del visto di ingresso da sei **a dodici mesi** dalla conclusione del corso.

Al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi<sup>60</sup> conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Con linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (si veda, in proposito, il [decreto n. 27 del 7 luglio 2023](#)) sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti nonché – secondo quanto previsto dalla novella introdotta dall'articolo 2, comma 1, **lettera a-bis), numero 2)**, del provvedimento in esame – le **generalità dei datori di lavoro, ove conosciuti**, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni, e per verificare l'assenza di elementi ostativi.

Il comma **2-bis** dell'articolo 23 del testo unico immigrazione è infine novellato dalla **lettera a-bis), numero 3)** del presente provvedimento. Per effetto di tale modifica, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi anche al termine del corso – e non solo entro sette giorni dall'inizio dello stesso (come appena precisato) – le **generalità dei datori di lavoro** interessati all'assunzione dei partecipanti al corso, ove conosciuti. I destinatari di tale comunicazione (le cui finalità sono l'espletamento dei controlli e la verifica

---

<sup>60</sup> Cfr. articolo 22 del testo unico immigrazione.

dell'assenza di elementi ostativi) sono, anche in questo caso, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività sono preferiti nei settori di impiego ai quali esse si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro. Sono inoltre previste delle agevolazioni di impiego secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del testo unico immigrazione<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> In particolare, ai sensi dell'[articolo 34](#) del d.P.R. n. 394/1999, i lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro oppure, nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nulla osta. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica. Con il d.P.C.m. di programmazione dei flussi è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di origine. Qualora si verificano residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del d.P.C.m., la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato. Entro i limiti della riserva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale. Il d.P.C.m. può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati nei Paesi di origine. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con d.P.C.m., una quota stabilita a livello nazionale.

### **Articolo 3** *(Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)*

L'**articolo 3** apporta alcune modifiche alla disciplina applicabile ai soggetti in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno. In primo luogo, si precisa che la medesima disciplina si applica anche alla conversione tra diverse tipologie di permesso di soggiorno. In secondo luogo, si precisa che tali soggetti potranno svolgere attività lavorativa in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge. In terzo luogo, viene meno una delle due condizioni richieste al fine di consentire a tali soggetti di svolgere attività lavorativa e cioè l'aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro all'atto della stipula del contratto di soggiorno o, nel caso si tratti di un rinnovo, prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla sua scadenza. In quarto luogo, con riferimento all'altra condizione prevista (la circostanza cioè che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o, aggiunge la disposizione in commento, di conversione del permesso), si precisa che devono essere comunque rispettati gli altri adempimenti previsti dalla legge.

Questo attraverso la sostituzione **del comma 9-bis dell'articolo 5** del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998; per un confronto si rinvia al testo a fronte in calce alla presente scheda di lettura).

Nel testo previgente – introdotto nell'articolo 5 del Testo unico immigrazione dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. DL Salva Italia) - tale disposizione **consentiva** ai soggetti in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche nel caso in cui non venisse rispettato il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma 9, di **soggiornare** legittimamente nel territorio dello Stato e **svolgere temporaneamente attività lavorativa**, salvo che una comunicazione **dell'Autorità di pubblica sicurezza**, da notificare anche al datore di lavoro, indicasse **motivi ostativi** al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro poteva svolgersi a due condizioni:

- Che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro fosse stata effettuata all'atto della stipula del contratto di soggiorno o, nel caso si trattasse di un rinnovo, prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla sua scadenza; per la stipula del contratto di soggiorno, la disposizione rinviava alle modalità previste dal regolamento di attuazione (DPR n. 394 del 1999); nel caso di rinnovo, la disposizione precisava che le modalità per la presentazione della richiesta prima della scadenza del permesso di soggiorno erano quelle stabilite dal precedente comma 4 (cioè la richiesta deve essere presentata al questore della provincia in cui si dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza) e dall'articolo 13

del medesimo regolamento di attuazione, ferma restando la possibilità, come già indicato, di presentare la richiesta anche entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno;

Il comma 3 del richiamato articolo 13 prevede che la richiesta di rinnovo sia presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma quale ricevuta. Il successivo comma 4 stabilisce che il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

L'articolo 35 del medesimo regolamento di attuazione prevede che entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale il lavoratore straniero si rechi presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro. Si ricorda che, in base al Testo unico dell'immigrazione, il contratto di soggiorno è il contratto sottoscritto tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che abilita il lavoratore a richiedere il permesso di soggiorno. L'articolo 5-bis del Testo unico prescrive che il contratto di soggiorno contenga: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

- Che fosse stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Come si è anticipato, la disposizione in commento prevede la medesima disciplina anche per la **conversione tra diverse tipologie** di permesso di soggiorno (per le diverse tipologie di permesso di soggiorno si rinvia al *box* in calce alla scheda).

Si precisa inoltre che tali soggetti potranno svolgere attività lavorativa in presenza degli **altri requisiti** previsti dalla legge.

Viene poi **meno una delle due condizioni** richieste al fine di consentire a tali soggetti di svolgere attività lavorativa e cioè **l'aver presentato la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro** all'atto della stipula del contratto di soggiorno o, nel caso si tratti di un rinnovo, prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla sua scadenza.

Infine, con riferimento all'altra condizione prevista (la circostanza cioè che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o, aggiunge la disposizione in commento, di conversione del permesso), si precisa che devono essere comunque rispettati **gli altri adempimenti previsti dalla legge**.

In proposito, la **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 2643 rileva che, nel testo previgente "l'articolo 5, comma 9-bis, fa espresso riferimento ai diritti esercitabili solo nella fase di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma per un principio di uguaglianza e di ragionevolezza, si ritiene debba trovare applicazione anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno". La relazione ricorda anche che già la circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 5 maggio 2025 ha esteso l'applicabilità del comma 9-bis anche alle ipotesi di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale ed afferma che "si ritiene importante recepire in una norma di rango primario tale orientamento, estendendo a tutte le ipotesi di domanda di conversione del permesso di soggiorno".

Inoltre, segnala la relazione illustrativa, "l'articolo 5, comma 9-*bis* [nel testo previgente *ndr*] si **riferisce testualmente soltanto ai richiedenti di rilascio o il rinnovo di un permesso per lavoro** ma le stesse finalità che la disposizione persegue **sussistono in tutti i casi in cui lo straniero è in attesa di un permesso di soggiorno che lo abiliti comunque al lavoro**.

In proposito la relazione illustrativa segnala anche che:

- già la nota congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018 adottata dal Ministero del lavoro e dall'Ispettorato nazionale del lavoro ha esteso l'applicazione dell'articolo 5, comma 9-*bis*, è stata estesa anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro;
- l'articolo 18-*ter*, comma 6, del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introdotto dal decreto-legge n. 187 del 2024, prevede la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa, nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, in favore delle vittime di sfruttamento lavorativo.

#### • ***Le diverse tipologie di permesso di soggiorno***

Il permesso di soggiorno, disciplinato in generale dall'articolo 5 del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) è il documento che legittima la permanenza dello straniero nel territorio italiano, rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi del soggiorno.

Infatti, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente, che siano muniti di permesso di soggiorno, o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati, e in corso di validità, o di permesso di

soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi (art. 5, comma 1).

Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova ed esso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso (art. 5, comma 2).

Di seguito le principali tipologie di permessi di soggiorno previste dal testo unico immigrazione:

- per motivi di lavoro (art. 5);
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9);
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro (art. 9-*bis*);
- per motivi di protezione sociale (art. 18);
- per vittime di violenza domestica (art. 18-*bis*);
- per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-*bis*);
- per cure mediche (art. 19, co. 2, lett. d-*bis*);
- per calamità (art. 20-*bis*);
- per investitori (art. 26-*bis*);
- per lavoro in casi particolari: attività sportiva, lavoro artistico, giornalisti, infermieri ecc. (art. 27);
- per volontariato (art. 27-*bis*);
- per ricerca (art. 27-*ter*);
- per lavoratori altamente qualificati (Carta Blu UE, art. 27-*quater*);
- per trasferimento intrasocietario – ICT (art. 27-*quinques* e 27-*sexies*);
- per ricongiungimento familiare (artt. 28-29)
- per studio (art. 39, 39-*bis* e 39-*bis*.1);
- per atti di particolare valore civile (art. 42-*bis*).

La disciplina in materia di diritto di asilo prevede le seguenti tipologie di permesso di soggiorno:

- per richiesta asilo (art. 4, D.Lgs. 142/2015), rilasciato a chi presenta domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- per asilo (art. 23, co. 1, D.Lgs. 251/2007) rilasciato ai titolari dello *status* di rifugiato;
- per protezione sussidiaria (art. 23, co. 2, D.Lgs. 251/2007);
- per protezione speciale (art. 32, co. 3, D.Lgs. 25/2005), rilasciato, in caso di non accoglimento della domanda di protezione internazionale, a coloro che non possono essere espulsi verso uno Stato dove possa essere oggetto di persecuzione.

Il testo unico immigrazione prevedeva anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato in presenza di situazioni di pericolo, vulnerabilità, condizioni di salute o età avanzata, disastri ambientali, o instabilità politica nel Paese d'origine (art. 5, comma 6). Tale istituto è stato abrogato dal D.L. 113/2018 e sostituito con alcune fattispecie di permessi di soggiorno "speciali": salute, calamità, protezione sociale (v. sopra).

Si ricorda, infine, il permesso di soggiorno a fini investigativi (art. 2, D.L. 144/2005) rilasciato in favore degli stranieri che prestino la loro collaborazione all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia in relazione a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**

**(D.Lgs. 286/1998)**

**Testo previgente**

**Modificazioni apportate dall'art. 3 del  
D.L. 146/2025**

Art. 5  
(*Permesso di soggiorno*)

Art. 5  
(*Permesso di soggiorno*)

1-9 (*omissis*)

9-*bis*. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

- a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

9-*bis*. In attesa del rilascio, del rinnovo **o della conversione** del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al **comma 9, lo** straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, **in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge**, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo **o alla conversione** del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro di cui al **primo periodo** può svolgersi **a condizione** che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo **o di conversione** del permesso di soggiorno e **nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge**.

**Articolo 4, comma 1, lett. a), n. 1), lett. b-bis) e lett. c)**  
**(Durata dei permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali e disposizione sui procedimenti)**

L'articolo 4, comma 1, lett. a), n. 1), e lett. c), amplia da 6 mesi ad **un anno** la **durata dei permessi di soggiorno** dei cittadini stranieri rilasciati per motivi di **protezione sociale** (vittime di tratta o grave sfruttamento) e di quelli rilasciati agli stranieri vittime di **intermediazione illecita** e sfruttamento del lavoro (caporalato). In entrambi i casi si prevede, inoltre, la possibilità di prorogarne la durata per consentire l'**inserimento socio-lavorativo**. La **lett. b)-bis**, inserita nel corso dell'esame **alla Camera**, stabilisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'esprimere il **parere** all'autorità giudiziaria o al questore in merito al rilascio di un **permesso di soggiorno per le vittime di caporalato**, è tenuto a trasmettere **ogni elemento ritenuto utile** a sostegno del parere medesimo.

La **lettera a), numero 1**, modifica l'articolo 18 del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) che disciplina il **soggiorno per motivi di protezione sociale**.

In particolare, interviene sul comma 4 che ne stabilisce la durata in 6 mesi e prevede che possa essere prorogato di un anno o per un periodo maggiore occorrente per motivi di giustizia. La disposizione in esame amplia la durata iniziale del permesso di soggiorno ad un anno e, ferma restando la possibilità della proroga di un anno o per un periodo più lungo per motivi di giustizia, introduce anche la facoltà di proroga più lunga di un anno per consentire l'inserimento socio-lavorativo dell'interessato.

La **lettera c)** apporta analoghe modifiche all'articolo 18-ter del testo unico in materia di durata del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di **caporalato** (art. 603-bis c.p.).

Come riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2643, il lasso temporale della durata del permesso di soggiorno (pari a 6 mesi) "si è rivelato insufficiente rispetto alla complessità dei programmi di protezione e reinserimento. Per questo, l'intervento normativo estende la durata del permesso a un anno, consentendo alle vittime un tempo congruo per accedere a percorsi di formazione, inclusione e sostegno psicologico. L'allungamento del periodo risponde anche a esigenze investigative, poiché riduce la necessità di rinnovi ravvicinati e favorisce una collaborazione più stabile con le autorità giudiziarie".

Con le modifiche introdotte dalle disposizioni sopra indicate, la durata delle due tipologie di permesso di soggiorno di cui sopra viene equiparata con quella, affine, del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del testo unico, che è già di un anno.

Con una modifica inserita **nel corso dell'esame parlamentare**, è stata introdotta una **lettera b)-bis**, che pone in capo all'**Ispettorato nazionale del lavoro**, nell'esprimere il **parere** all'autorità giudiziaria o al questore in merito al rilascio di un **permesso di soggiorno per le vittime di caporalato**, il compito di trasmettere "ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo".

L'articolo 18-ter del TU, come dettagliato di seguito in uno specifico *box*, disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il comma 2, in particolare, prevede che quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Secondo i dati riportati dal [Rapporto annuale](#) dell'Ispettorato nazionale del lavoro sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale per l'anno 2024, il dato relativo alle vittime di caporalato ai sensi dell'art. 603-bis c.p. registra un numero di 1.226 lavoratori, ma il dato, secondo quanto riportato nel rapporto, può considerarsi meramente provvisorio in ragione delle diverse tempistiche richieste dalle indagini e dai relativi procedimenti penali.

Il **permesso di soggiorno per "casi speciali"** è previsto:

- per motivi di protezione sociale (art. 18, TU);
- per le vittime di violenza domestica (art. 18-bis, TU);
- per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter, TU).

#### • *Permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale*

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale è disciplinato dall'articolo 18 del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Si prevede che qualora, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei seguenti delitti: sfruttamento della prostituzione; delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza; riduzione in schiavitù; tratta di persone; acquisti e alienazione di schiavi, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, in presenza di determinate condizioni, il questore può rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Le situazioni di violenza possono altresì essere segnalate dall'Ispettorato nazionale del lavoro all'autorità giudiziaria o al questore competente, accompagnate da un parere in merito all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Per gli stranieri nelle condizioni di cui sopra, si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.

Il permesso di soggiorno reca la dicitura casi speciali, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Può essere revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Con il permesso di soggiorno è possibile accedere ai servizi assistenziali e allo studio e all'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio.

Infine, il permesso di soggiorno può essere anche rilasciato allo straniero che ha espiato una pena detentiva per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

• ***Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro***

Il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è disciplinato dall'articolo 18-ter del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 145/2024 che ha sostituito la precedente fattispecie di permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo.

L'articolo 18-ter del testo unico stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, rilascia tempestivamente un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero, vittima del reato di cui all'art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", nonché del suo nucleo familiare, al fine di sottrarli alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento.

Ai fini dell'emissione di tale permesso di soggiorno è necessario che, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dal citato l'articolo 603-bis c.p.:

- siano accertate situazioni di violenza, abuso o di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale;
- il lavoratore vittima di sfruttamento collabori utilmente all'emersione dei fatti di reato ed all'individuazione dei responsabili.

Il permesso di soggiorno in oggetto reca la dicitura "casi speciali", ha la durata in sei mesi e prevede la possibilità di rinnovarlo per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Il permesso di soggiorno consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico per il collocamento ordinario dei lavoratori o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del medesimo D.L. 145/2024, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui al nuovo articolo 18-ter può essere ammesso alle misure di assistenza, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno (sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia), finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.

Il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.

Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Qualora lo straniero venga condannato, anche con sentenza non definitiva, nonché mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. "applicazione della pena su richiesta delle parti"), per il delitto di cui all'articolo 603-bis c.p., possono essere disposte le misure della revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione.

Per una sintesi delle diverse tipologie di permesso di soggiorno si rinvia al *box* presente nella scheda di lettura relativa all'articolo 3.

**Articolo 4, comma 1, lettere a), n. 2, e lettera b), e commi 2 e 3**  
*(Norme sull'assegno di inclusione ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per casi speciali)*

**L'articolo 4, comma 1, lettere a). n.2, e lett. b),** incidendo sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, riconosce ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e vittime di violenza domestica la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione, prevedendo la non applicabilità nei loro confronti delle norme vigenti che prevedono, ai fini della fruizione del beneficio, specifici requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché altri requisiti connessi alla condizione economica.

**Il comma 2,** modificando altresì la normativa recata dall'art. 6 del DL n.145/2024, che già prevede la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione per il lavoratore titolare di un permesso di soggiorno vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ammesso alle misure di assistenza ivi previste, ne chiarisce l'ambito di applicazione, specificando che l'estensione della sua applicabilità ai familiari del lavoratore ivi prevista non riguarda le disposizioni in tema di assegno sociale contemplate da tale articolo.

**Il comma 3** provvede ad individuare la copertura finanziaria in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 soprarichiamate relative all'estensione dell'assegno di inclusione.

**L'articolo 4, comma 1, la lettera a), al n.2,** modifica l'art.18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. lgs n.286/1998) - aggiungendo il comma 4-*bis* dopo il comma 4 - al fine di riconoscere agli stranieri (nonché, laddove vi sia la compatibilità delle norme, ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in situazioni di gravità ed attualità di pericolo) titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale<sup>62</sup> - la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La disposizione in commento, proprio al fine di consentire di fruire di tale beneficio, precisa che a tali soggetti caso non si applicano alcune disposizioni vigenti in tema di assegno di inclusione, (previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48 del 2023), che disciplinano di requisiti di cittadinanza, di

---

<sup>62</sup> Si tratta del permesso di soggiorno rilasciato, ai sensi dell'art.18 del Testo unico, laddove siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per l'incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a delitti connessi allo sfruttamento della prostituzione (art. 3 legge n.75/1958) e ad altri delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (dall'art.380 del codice di procedura penale). Esso è rilasciato dal questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

residenza e di soggiorno nonché quelli connessi alla condizione economica, ai fini della fruizione del beneficio.

Si ricorda, in particolare, proprio riguardo alle disposizioni di cui si prevede l'inapplicabilità ai soggetti soprarichiamati, che:

- con riferimento alla cittadinanza e alla residenza, in base all'art. 2, comma 2, lettera *a*) del DL n. 48 del 2023, il richiedente deve essere cittadino dell'Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo (il requisito della residenza in Italia è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo);
- con riferimento alla condizione economica, in base all'art. 2, comma 2, lettera *b*) del medesimo DL n. 48 del 2023, si prevedono limiti riferiti all'ISEE e al reddito familiare, nonché al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare<sup>63</sup>, che riguardano il nucleo familiare del richiedente.

**Il comma 1, lettera b), dell'articolo 4** in esame, modificando l'art.18-*bis*, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. n. 286/1998) prevede un intervento di analogo tenore in favore degli stranieri - nonché, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari (in presenza di compatibilità delle norme) - vittime di violenza domestica, a cui - in base a tale art. 18-*bis* - è stato rilasciato il permesso di soggiorno<sup>64</sup>, proprio per consentire di sottrarsi a tale violenza<sup>65</sup>. Si prevede, dunque, anche per tali soggetti la

---

<sup>63</sup> Con riferimento alla condizione economica il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

un ISEE inferiore a 10.140 euro;

un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;

un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

un reddito familiare inferiore ad un importo di 6.500 euro (8.190 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili), moltiplicato per un parametro definito dalla scala di equivalenza. Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE (tra cui anche l'Assegno unico e universale). La suddetta soglia reddituale è comunque pari a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione.

<sup>64</sup> laddove sia emerso un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità,

<sup>65</sup> Ai sensi dell'art. 18-*bis* del Testo unico, devono essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero e deve emergere un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;

possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Anche in tal caso, si precisa che a tali soggetti non si applicano le disposizioni del già citato articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2643, con riferimento alla predette disposizioni recate al comma 1, lett. *a)*, *n.2* e *b)* dell'articolo 4 in commento, precisa che esse mirano a rafforzare la parità di trattamento e ad ampliare la rete di protezione a categorie particolarmente vulnerabili, atteso che l'assegno di inclusione, oltre a garantire un sostegno economico immediato, costituisce parte integrante di un percorso di inclusione sociale e lavorativa, collegato a servizi e politiche attive.

**Il comma 2 dell'articolo 4** in commento, infine, modifica l'art. 6 del DL n.145/2024, al fine di chiarire il suo ambito di applicazione. Si ricorda, infatti, che tale art. 6 riconosce al lavoratore titolare di un permesso di soggiorno – rilasciato, ai sensi dell'art.18-*ter* del D. lgsl n.286/1998, laddove tale lavoratore straniero risulti vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro<sup>66</sup> - sia la possibilità di essere ammesso a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo (commi 1 e 2), sia la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione (comma 3). La novella in esame interviene, nello specifico, sul comma 5 di tale art. 6, che, nella sua formulazione originaria, prevedendo un'applicabilità delle disposizioni dell'intero articolo 6 anche ai parenti e affini entro il secondo grado di tale lavoratore, poteva generare - secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del provvedimento - un'ambiguità interpretativa circa l'eventuale riconoscimento ai familiari del lavoratore di un diritto autonomo all'assegno di inclusione (laddove invece la prestazione è calcolata sul nucleo familiare ISEE complessivo).

---

la norma fa riferimento a fatti emersi nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali (nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati) per uno dei seguenti reati:  
maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);  
lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.);  
mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);  
sequestro di persona (art. 605 c.p.);  
violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);  
atti persecutori (art. 612-bis c.p.)  
nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

<sup>66</sup> Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

La novella, in esame specifica, dunque, che tale art. 6 si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado di tale lavoratore, fatta eccezione per le norme recate al comma 3 in tema di assegno di inclusione. Si chiarisce, dunque, che l'ambito di applicazione di tale art. 6 viene esteso, dal citato comma 5, a tali familiari del lavoratore solo per quanto riguarda l'accesso alle misure di assistenza.

### **L'assegno di inclusione (ADI)**

Si ricorda che il D.L. 48/2023 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro<sup>67</sup>. I requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento del beneficio, nonché il relativo importo, sono stati modificati dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, c. 198-199, L. 207/2024).

Tale misura è riconosciuta ai nuclei familiari che hanno almeno un componente minorenni, o con almeno 60 anni di età, o con disabilità, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura, in possesso di determinati requisiti. In particolare, per avere diritto al beneficio in oggetto, i predetti nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione, in possesso di determinati requisiti in relazione alla cittadinanza, alla residenza, alla condizione economica e patrimoniale, alla condizione lavorativa, al godimento di beni durevoli e alla situazione giuridica soggettiva<sup>68</sup>.

Per ricevere il beneficio economico in oggetto – che può essere richiesto all'INPS, ai CAF o ai patronati – il richiedente deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione.

La suddetta registrazione è finalizzata alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, che comporta l'adempimenti di diversi

<sup>67</sup> Il beneficio è composto da:

un'integrazione al reddito fino a 6.500 euro annui (8.190 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

un'integrazione pari all'affitto annuo fino ad un massimo di 3.640 euro annui (1.950 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili).

Si dispone che comunque l'importo dell'Assegno non può essere inferiore a 480 euro annui.

L'Assegno viene erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi

<sup>68</sup> con riferimento al godimento di beni durevoli nessun componente del nucleo familiare deve essere in possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata o di navi o imbarcazioni da diporto;

con riferimento alla situazione soggettiva, il beneficiario dell'Assegno non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna nei 10 anni precedenti la richiesta

obblighi formativi e di istruzione (fatta eccezione per taluni soggetti fragili). Il componente attivabile al lavoro è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, un'offerta di lavoro, purché ricorrano determinate condizioni<sup>69</sup>.

**Il comma 3**, infine, provvede ad individuare la copertura finanziaria in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, relative all'estensione dell'assegno di inclusione anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis del D.lgs n.286/1998, precisando che ad essa si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Si ricorda che l'art. 13, comma 8, lett.a) del DL 48/2023 - convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione e per gli incentivi ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio prevede specifici limiti di spesa pari a:

5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo la relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 2643 specifica infatti che, stante il numero esiguo di nuovi potenziali beneficiari attesi in attuazione del provvedimento in esame (tenuto in considerazione che le vittime di tratta e violenza domestica sono di regola ospitate in strutture a totale carico pubblico, venendo dunque meno il diritto all'assegno di inclusione), resta invariata la copertura finanziaria già prevista dal decreto-legge n. 48 del 2023. La medesima relazione precisa infatti che, secondo una stima prudenziale (espressa anche sulla base dell'ultimo rapporto INPS e dai dati dell'Osservatori Statistico relativo all'Assegno di Inclusione), l'onere finanziario annuo a partire dal 2026 risulterebbe pari a 303.000 euro importo che, sulla base degli andamenti riscontrati in sede di monitoraggio relativi al periodo a tutto agosto 2025, considerati anche in via prospettica, non comporta, nella dimensione indicata, la necessità di un incremento del richiamato limite di spesa di cui all'art. 13, comma 8, lett. a), del DL 48/2023, non derivandone, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>69</sup> non si ha diritto all'Assegno di inclusione se un componente del nucleo familiare, sottoposto agli obblighi derivanti dal progetto di inclusione sociale e lavorativa, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione

## **Articolo 5** *(Ingressi fuori quota per assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)*

L'**articolo 5**, modificando il decreto-legge 145/2024, proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno *extra*-quote in favore di massimo 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziane o, come introdotto **nel corso dell'esame parlamentare**, a favore di bambini dalla nascita ai sei anni.

L'**articolo 5** modifica l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, consentendo, oltre le quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286) (v. *box* in calce), anche per il triennio **2026-2028** l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri, entro il numero massimo di **10.000 annui**, da impiegare nel **settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria** a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29<sup>70</sup>. **Nel corso dell'esame parlamentare** è stata altresì inclusa in tale sperimentazione la categoria dei lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare a favore di bambini dalla nascita ai sei anni.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. 145/2024 la richiesta per i nulla osta in favore di lavoratori stranieri del settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria, per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, deve essere depositata presso lo [Sportello Unico per l'immigrazione](#) competente dalle APL, ovvero le agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale regolarmente iscritte alle sezioni dell'albo informatico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'**articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)**, del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro). La richiesta può essere, altresì, presentata per il

---

<sup>70</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), che rinvia all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per persona con disabilità si intende chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. Il grande anziano è invece colui che ha compiuto gli 80 anni, così come dispone l'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane).

tramite delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Lo Sportello Unico per l'immigrazione, ai sensi del **comma 1 dell'articolo 22** del citato testo unico è istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. Si tratta di un organo collegiale responsabile del procedimento amministrativo previsto per le richieste di alcune tipologie di soggiorno. In particolare, lo Sportello Unico si occupa di valutare le istanze di nulla osta per l'ingresso degli stranieri per motivi di famiglia, lavoro subordinato, ricerca scientifica e volontariato.

Le istanze possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro, del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado purché non convivente e residente in Italia. Qualora, invece, la persona da assistere necessiti di un intervento continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), può trattarsi anche del parente del datore di lavoro entro il terzo grado.

Non è consentita in nessun caso l'assunzione del coniuge né del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

Inoltre, il **comma 3** del medesimo articolo 2 rinvia all'**articolo 22, ad esclusione del comma 5.01**, del testo unico per quel che concerne la presentazione delle domande e il rilascio del nulla osta per le richieste di visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2 dell'articolo 2 del d.l. 145/2024.

Si precisa, altresì, che il nulla osta può essere rilasciato solo previa verifica da parte dell'Ispettorato del lavoro del rispetto dei requisiti e delle procedure già menzionate e disposte dal testo unico sull'immigrazione all'**articolo 24- bis**.

Si stabilisce, poi, che **nei primi dodici mesi** i lavoratori stranieri di cui al comma 2 possono esercitare esclusivamente le attività lavorative ivi disposte. In tale periodo i cambiamenti del datore di lavoro possono avvenire solo previa autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.

Tuttavia, a tal proposito, si ricorda che l'**articolo 22, comma 11**, del testo unico, prevede che la perdita di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno e che, previa iscrizione nelle liste di collocamento, il cittadino straniero può procedere alla ricerca e all'accettazione di un nuovo impiego nel periodo residuale di validità del permesso.

Trascorso tale primo periodo, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato deve essere presentata una nuova richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico e nei limiti delle quote previste per il periodo di riferimento, in deroga all'**articolo 6, comma 1, primo periodo**, del testo unico, a norma del quale il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiare può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.

#### • *L'ingresso dei lavoratori stranieri*

La normativa vigente in materia di ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio nazionale è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi sulla base del fabbisogno del mercato. In altre parole, l'ammissione in Italia per motivi di lavoro

avviene a seguito di una richiesta di assunzione presentata dal datore di lavoro nell'ambito di un numero massimo di accessi fissato annualmente<sup>71</sup>.

La disciplina è regolata dal [d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#) recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero (t.u.i) e successive modifiche e integrazioni e, nello specifico, dall'**articolo 3** il quale, disciplinando le politiche migratorie nazionali, stabilisce sostanzialmente la procedura per la determinazione delle quote di ingressi annuali.

A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri predispone ogni tre anni, salva la necessità di un termine più breve, il **Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato**<sup>72</sup> che viene emanato con d.P.R. dopo l'approvazione da parte del Governo e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

In particolare, il documento individua i criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso delineando gli interventi pubblici e le azioni che si intendono svolgere in materia, comprese le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri interessati volte a favorire le relazioni familiari e l'integrazione sociale, nel rispetto della diversità culturale dello straniero residente nel territorio nazionale.

Su tale base, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, tramite suo decreto – il c.d. "**decreto flussi**" – può fissare annualmente le **quote massime** di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Se necessario, ulteriori d.P.C.m. possono essere emanati anche durante l'anno. Qualora non fosse stato pubblicato il decreto annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque provvedere, in via transitoria, con proprio decreto<sup>73</sup>.

I visti di ingresso o i permessi di soggiorno per motivi di lavoro possono essere rilasciati, dunque, come dispone l'**articolo 21** del **t.u.i.**, solo nei limiti della programmazione stabilita a livello statale di cui sopra.

Inoltre, per il rilascio di tali documenti è necessario un nulla osta valido per l'assunzione di un lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide che un datore di lavoro, italiano o straniero soggiornante regolarmente in Italia, può ottenere a seguito dell'esito favorevole del provvedimento amministrativo

<sup>71</sup> Precedentemente, era consentito l'ingresso a tutti gli stranieri forniti di garanzia prestata da un garante residente in Italia per motivi di inserimento nel mercato del lavoro.

<sup>72</sup> Per quanto concerne la programmazione triennale, il più recente documento programmatico emanato è il d.P.R. 13 maggio 2005, relativo al triennio 2004-2006.

<sup>73</sup> Si segnala che tali decreti sono una facoltà e non un obbligo da parte del Governo. Diversamente, prima delle modifiche introdotte dal **decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130** (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), così come convertito dalla **legge 18 dicembre 2020, n. 173**, a norma dell'articolo 3, comma 4, del t.u.i era considerato obbligatoria l'emanazione annuale del "decreto flussi". In caso di mancata adozione, infatti, entro la fine dell'anno, il numero massimo di stranieri da ammettere per motivi di lavoro sarebbe stato quello previsto nelle quote dell'ultimo decreto emanato. In altri termini, la "transitoria" determinazione numerica delle quote d'ingresso per lavoro subordinato e lavoro autonomo cessa di essere vincolata da quanto statuito nell'anno precedente e non è condizionata ai limiti numerici lì posti. Solo a seguito delle modifiche apportate, infatti, è stata introdotta la possibilità di provvedere con d.P.C.m. in via transitoria.

disciplinato dall'**articolo 22 del t.u.i.** e dall'**articolo 30-bis del [d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#)** (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). La domanda può essere presentata telematicamente e deve contenere una serie di documenti identificativi sia del datore che del prestatore di lavoro e, tra gli altri, il trattamento retributivo e assicurativo relativo all'impiego che non deve essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria. Il datore di lavoro deve, altresì, garantire di sostenere le eventuali spese per il rimpatrio e di comunicare qualsiasi variazione del rapporto.

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato entro sessanta giorni e dopo aver chiesto parere alla questura competente.

Si segnala che, in deroga a quanto previsto dall'**articolo 3** di cui sopra, il **[decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20](#)** (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), così come convertito dalla **[legge 5 maggio 2023, n. 50](#)**, ha disciplinato per il triennio 2023-2025 una procedura speciale, derogatoria rispetto a quella ordinaria sopra descritta: in primo luogo, il decreto ha validità triennale e non annuale, ossia indica le quote massime di lavoratori ammessi per ciascuno dei tre anni di riferimento; inoltre, oltre alle quote, reca anche i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso (funzione che, come si è detto, è svolta ordinariamente dal documento programmatico triennale). Qualora se ne ravvisi l'opportunità, è possibile adottare durante il triennio ulteriori d.P.C.m., stabilendo peraltro che le istanze eccedenti i limiti di un decreto possono essere esaminate nell'ambito degli ulteriori decreti adottati, senza necessità di ripresentare nuovamente la domanda.

Inoltre, per effetto dell'articolo 2-bis del d.l. 145/2024 (convertito dalla legge n. 187/2024), vi è stata l'estensione temporale della anzidetta disciplina derogatoria per il triennio 2026-2028.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il **[d.P.C.m. 2 ottobre 2025](#)**, recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Il nuovo **[decreto flussi](#)** (articolo 5) ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:

- a) 164.850 unità per l'anno 2026;
- b) 165.850 unità per l'anno 2027;
- c) 166.850 unità per l'anno 2028.

Si ricorda infine che, sulla materia è, altresì, intervenuto il **[decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130](#)** (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), nella parte in cui estende la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro

di diverse tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per protezione speciale per calamità, per acquisto della cittadinanza, per assistenza minori.

## **Articolo 6** ***(Programmi di attività di volontariato)***

L'**articolo 6**, novellando l'articolo *27-bis* del Testo unico sull'immigrazione, dispone che il contingente d'ingresso degli stranieri ammessi a partecipare a **programmi di volontariato** in Italia, definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia determinato non più annualmente, bensì **nell'ambito di un triennio**.

La disposizione in commento novella il comma 1 dell'[articolo 27-bis](#) del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998), in materia di **“Ingresso e soggiorno per volontariato”**.

La versione previgente del comma modificato (ossia precedente all'entrata in vigore del decreto-legge oggetto di conversione da parte del presente provvedimento) disponeva l'emanazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore. Con tale decreto veniva determinato il contingente annuale – che non rientra, appare desumersi, all'interno delle quote generali previste dai “decreti flussi” – degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale.

Per effetto della modifica in esame, il decreto anzidetto, non più da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, effettua ora una **programmazione triennale** dell'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale. La scansione procedimentale rimane, invece, invariata: si tratta di un decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Come precisato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2643, la novella ha lo scopo di superare la “fase di inattività” dell'istituto in esame, dato che i decreti ministeriali annuali di determinazione del contingente non sono mai stati emanati.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 58 e seguenti del codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017), il **Consiglio nazionale del terzo settore**, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate al Terzo settore; esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore.

settore; designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale; è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali.

Il **Consiglio**, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato), è **così composto**: dieci rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; quindici rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria; tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); un rappresentante designato dall'associazione dei CSV (Centri di servizio per il volontariato) più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.

Vi sono poi tre **membri senza diritto di voto**: un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) e un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), entrambi con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La carica di componente del Consiglio nazionale del Terzo settore ha durata triennale e la partecipazione al Consiglio è gratuita. I membri con diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Come anticipato, l'articolo 27-*bis* del Testo unico immigrazione disciplina l'ingresso e soggiorno per volontariato.

Con riferimento all'**ambito soggettivo di applicazione** dell'istituto, restando fermo il contingente triennale stabilito col decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di cui si è già dato conto), è consentito l'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri tra i 25 e i 35 anni che prendono parte ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito **nulla osta** da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura del luogo in cui si svolge il programma di volontariato a seguito della verifica dei seguenti **requisiti**:

- appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato a determinate categorie<sup>74</sup>;

<sup>74</sup> Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico del Terzo settore, organizzazioni della società civile ex art. 26 della legge n. 125/2014 (ossia: organizzazioni non governative specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, enti del Terzo settore non commerciali statutariamente finalizzati alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale; organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei

- la stipula di una convenzione tra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato<sup>75</sup>;
- la sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati alle attività di volontariato;
- l'assunzione della piena responsabilità da parte dell'organizzazione per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intera durata del programma, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno.

L'attività del volontario non è retribuita ma possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Vigge comunque il divieto di rimborsi spese a titolo forfettario.

La sequenza procedimentale per l'ingresso e il soggiorno è così scandita:

- l'organizzazione promotrice del programma di volontariato presenta **richiesta di nulla osta** presso lo Sportello Unico della Prefettura del luogo in cui si svolge il programma di volontariato;
- per effetto della novella introdotta dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento, vengono effettuati i **controlli sulla veridicità** delle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti sui controlli di veridicità);
- lo Sportello acquisisce dalla Questura il parere sulla insussistenza dei **motivi ostativi all'ingresso** dello straniero nel territorio nazionale e verifica l'esistenza dei requisiti esposti poco sopra;
- lo Sportello rilascia entro 45 giorni il nulla osta e lo trasmette telematicamente alle rappresentanze consolari all'estero;

Si segnala che il **nulla osta è rifiutato o revocato** se: non vengono rispettate le condizioni sostanziali e procedurali esposte; i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti; l'organizzazione è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare oppure non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di

---

Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti attivi nei Paesi coinvolti; le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite) ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

<sup>75</sup> In tale convenzione devono essere specificate: le attività assegnate al volontario; le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui costui sarà impegnato in dette attività; le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana.

previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili.

Proseguendo nella scansione procedimentale:

- le rappresentanze emettono il **visto di ingresso** entro sei mesi dal rilascio del nulla osta;
- entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario **dichiara la propria presenza allo sportello** unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno;
- il **permesso di soggiorno**, recante la dicitura «volontario», è rilasciato dal questore entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle suddette formalità.

Il permesso di soggiorno ha una durata pari a quella del programma di volontariato e, di norma, non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. Il permesso di soggiorno, non rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso, ha una **durata massima di diciotto mesi**.

Il **permesso di soggiorno è rifiutato o revocato o comunque non rilasciato** se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto o se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato per volontariato non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

All'ultimo comma dell'articolo 27-*bis* del Testo unico sull'immigrazione è infine precisato che la documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni per l'ingresso e il soggiorno per volontariato sono fornite in **lingua italiana**.

## **Articolo 7** *(Rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare)*

L'**articolo 7** modifica il **termine** per il **rilascio** del **nulla osta** al **ricongiungimento familiare**, estendendolo da novanta a **centocinquanta giorni**.

L'**articolo 7** (“Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale”) novella il Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998).

In particolare, l'[articolo 29](#) di quest’ultimo è rubricato “ricongiungimento familiare” e delinea l’oggetto e l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, nonché la relativa procedura (si rinvia al *box* sottostante).

Tale procedura prevede la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare da parte dello straniero. Il comma 8 dello stesso articolo (nella versione previgente, ossia precedente all’entrata in vigore del decreto-legge oggetto di conversione da parte del presente provvedimento) fissava in novanta giorni il termine per il rilascio del nulla osta anzidetto. Per effetto della modifica in commento, tale **termine** è esteso a **centocinquanta giorni**.

### • Il ricongiungimento familiare

#### **Il diritto all’unità familiare**

Il Testo unico delle leggi sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) disciplina sia il diritto dell’immigrazione in senso stretto, ossia l’insieme delle regole e delle procedure relative alla gestione complessiva dei flussi migratori, sia il **diritto all’integrazione**, consistente nella predisposizione degli strumenti idonei per garantire anche agli stranieri, per quanto è possibile, gli stessi diritti dei cittadini, per rimuovere gli ostacoli all’effettivo esercizio di tali diritti e per favorire la loro integrazione nella società.

Il testo unico appresta una specifica tutela del diritto dello straniero, **regolarmente soggiornante** nel territorio dello Stato, a **mantenere l’unità del suo nucleo familiare**, prevedendo la possibilità del **ricongiungimento**, allorché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 29 del medesimo Testo unico, a favore di talune categorie di familiari. Specifiche disposizioni del Testo unico (artt. 31-33) prendono poi in esame la tutela dei minori, il cui prioritario interesse deve sorreggere tutti i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia di diritto all’unità familiare.

La disciplina sul ricongiungimento, già presente nella versione originaria del testo unico del 1998, è stata adeguata alla normativa comunitaria ad opera del D.Lgs. 5/2007 (modificato con il D.Lgs. 160/2008), di recepimento della direttiva 2003/86/CE. Il legislatore è recentemente intervenuto sull’istituto col decreto-legge n. 145/2024 e, ora, come si è visto, con il decreto-legge n. 146 del 2025 qui in commento.

#### **La richiesta di ricongiungimento**

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'**unità familiare** nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto dall'[articolo 28 TU](#) agli stranieri in possesso di un **titolo legale di permanenza** in Italia, ossia: carta di soggiorno CE di lungo periodo (che ha durata indeterminata) o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, per studio, per motivi religiosi, o per motivi familiari. Ulteriore requisito è il **soggiorno legale per almeno due anni** nel territorio nazionale per i cittadini stranieri – ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale – ma tale condizione non si applica in caso di ricongiungimento del figlio minore.

### **Soggetti ammessi al ricongiungimento**

L'articolo 29 individua le categorie di soggetti per i quali lo straniero regolarmente soggiornante può avanzare **richiesta di ricongiungimento familiare** e i requisiti necessari perché possa essere rilasciato il relativo **nulla osta**.

Per quanto riguarda il primo profilo, il ricongiungimento può riguardare:

- il **coniuge** non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- i **figli minori** anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- i **figli maggiorenni**, ma solo se **a carico** e se non possono provvedere a loro stessi per motivi di salute che comportino invalidità totale;
- i **genitori a carico** qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

### **Requisiti**

Con riguardo al secondo profilo, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- di un **alloggio** che soddisfi determinati requisiti di idoneità<sup>76</sup>;
- di un **reddito annuo** derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere;
- di un'**assicurazione sanitaria** o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

Tali requisiti non sono richiesti in caso di ricongiungimento richiesto dallo straniero al quale è stato riconosciuto lo **status di rifugiato** (art. 29-*bis* TU).

A condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito appena illustrati, si consente l'ingresso **al seguito** dello straniero titolare di permesso di soggiorno, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

<sup>76</sup> Tra i quali la verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti (articolo 29, comma 3, lett. a), così come modificata per opera del decreto-legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024).

È consentito inoltre l'ingresso, per ricongiungimento al **figlio minore regolarmente soggiornante** in Italia con l'altro genitore, del **genitore** naturale che dimostri il possesso dei requisiti logistici e reddituali di cui sopra, salvo che si tratti di straniero già espulso o del quale sia segnalato come necessario il respingimento (ai sensi dell'art. 4, co. 6 del Testo unico).

### **Competenze amministrative e giurisdizionali**

Le competenze in materia di nulla osta al ricongiungimento familiare sono conferite allo **sportello unico per l'immigrazione** (art. 29, co. 7).

In particolare la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti anzidetti, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti già esposti, rilascia il **nulla osta entro (a seguito della modifica apportata dalla disposizione in commento) centocinquanta giorni** dalla richiesta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso.

La richiesta è respinta se il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso e il soggiorno in Italia.

Il **rilascio del visto** per il familiare nei cui confronti è stato rilasciato il nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Sotto il profilo processuale, il testo unico affida all'**autorità giudiziaria ordinaria** la giurisdizione sui ricorsi avverso il diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare (o del permesso di soggiorno per motivi familiari) e, in generale, contro tutti i provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare (art. 30, co. 6 T.U.).

### **Il permesso di soggiorno per motivi familiari**

Si individua, inoltre ([art. 30](#)), una particolare categoria di **permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari** alle categorie di soggetti espressamente determinate e con durata identica a quella del permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con **visto di ingresso per ricongiungimento** familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore<sup>77</sup>;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto **matrimonio** nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno

<sup>77</sup> La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti<sup>78</sup>;

- al **familiare straniero regolarmente soggiornante**, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- al **genitore straniero**, anche naturale, di minore italiano residente in Italia (anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana).

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai **servizi assistenziali**, l'iscrizione a corsi di **studio** o di **formazione** professionale, l'iscrizione nelle liste di **collocamento**, lo svolgimento di **lavoro** subordinato o autonomo.

---

<sup>78</sup> In tale fattispecie, il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

## Articolo 8

### *(Stabilizzazione dell'operatività del Tavolo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e ampliamento dei partecipanti)*

**L'articolo 8 estende la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo per il contrasto al caporalato** e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito sulla base della normativa vigente, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti **e stabilizza l'operatività del medesimo Tavolo**, abrogando la disposizione che poneva finora un limite temporale di tre anni.

Preliminarmente, occorre ricordare che, al fine di intraprendere una strategia efficace di contrasto al caporalato e allo sfruttamento della manodopera nel settore agricolo, l'articolo 25-*quater* del D.L. 119/2018 – oggetto di modifiche da parte dell'articolo 8 in commento - ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il suddetto Tavolo per il contrasto al caporalato, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato), che riunisce i vari soggetti istituzionali, nazionali e territoriali<sup>79</sup>.

Come anticipato, la presente disposizione (**comma 1, lettera a**)) **estende agli enti religiosi civilmente riconosciuti<sup>80</sup> la possibilità di partecipare alle riunioni** del Tavolo, possibilità già riconosciuta ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché alle organizzazioni del Terzo settore.

L'**operatività** di tale organismo, finora fissata per un triennio (originariamente sino al mese di settembre 2022 e poi prorogata al 3 settembre 2025) viene resa **stabile** dal presente articolo 8 (**comma 1, lettera b**)).

Si ricorda che l'attività compiuta dal Tavolo – che rappresenta il soggetto competente del coordinamento delle istituzioni, nazionali e locali, e dell'elaborazione degli indirizzi e della programmazione delle attività volte al perseguimento del contrasto al caporalato<sup>81</sup> - ha condotto all'approvazione del cd. [Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato \(2020-2022\)](#), approvato il 20 febbraio 2020.

---

<sup>79</sup> Il Tavolo è infatti composto da rappresentanti dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'INAIL, dell'INL, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'ANCI.

<sup>80</sup> Ai sensi della legge 222/1985 (art. 1), sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, con fine di religione o di culto, e riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Con la locuzione di enti religiosi civilmente riconosciuti (locuzione usata dall'art. 4 del Codice del terzo settore) si intendono tutti gli enti a scopo religioso istituiti dalla Chiesa cattolica o da altre confessioni religiose e riconosciuti civilmente.

<sup>81</sup> Cfr. [D. Interm. del 04 luglio 2019](#)

Si segnala altresì che il decreto di aggiornamento del [Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025](#)<sup>82</sup> ha previsto che tale Piano operi in sinergia con il richiamato Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e ne contribuisca all'implementazione delle azioni prioritarie, con particolare riferimento a quelle volte a favorire l'impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di politiche attive del lavoro.

---

<sup>82</sup> [DM n. 58 del 6 aprile 2023](#)

**Articolo 9**  
***(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)***

L'articolo 9 modifica il novero dei soggetti che possono accedere al **Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera** includendovi gli enti autorizzati all'**attività d'intermediazione** e quelli all'**erogazione di servizi per il lavoro**.

A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 889, della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025). Tale disposizione, nella formulazione originaria, prevedeva che al Fondo potessero accedere gli **enti del Terzo settore** disciplinati dal codice del Terzo settore (di cui al D.Lgs. 117/2017) in presenza di determinati requisiti, ossia che dovessero esser contemporaneamente:

- regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati (ai sensi dell'articolo 42 del testo unico immigrazione);
- autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro;
- titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.

L'ultimo requisito viene soppresso dalla disposizione in commento e si consente l'accesso al fondo ai seguenti enti del terzo settore (che devono sempre essere iscritti alla prima sezione del registro dei soggetti che svolgono attività a beneficio dei migranti):

- enti autorizzati come **agenzie per il lavoro**;
- enti autorizzati all'**attività d'intermediazione** ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 276/2003;

Le agenzie per il lavoro sono operatori privati autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, iscritti ad apposito Albo.

L'art. 4 del D.Lgs n. 276/2003 ha previsto l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Per l'iscrizione a tale albo (che comprende cinque sezioni dedicate ad agenzie di somministrazione di tipo generalista e di tipo specialista, agenzie di intermediazione, agenzia di ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale) e per l'autorizzazione all'esercizio delle relative attività sono richiesti determinati requisiti (definiti dal DM 10 aprile 2018, in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs 276/2003).

L'articolo 6 del citato D.Lgs n. 276/2003 prevede, in presenza di determinati requisiti, regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento di **attività d'intermediazione** (in particolare per: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari; le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari; i comuni e le camere di commercio; le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni; i gestori di siti internet; l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico; in presenza di determinate condizioni fondazioni o altri soggetti costituiti nell'ambito dell'ordine nazionale dei consulenti del lavoro).

- **Enti accreditati dalle regioni** all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015.

L'articolo 12 del D.Lgs 150/2015 rimette alle regioni e alle province autonome il compito di definire i propri regimi di accreditamento - ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 276/2003 (in base al quale le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono, nel rispetto di determinati principi e criteri, appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio) - secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il DM 11 gennaio 2018 che ha previsto requisiti per l'accreditamento regionale.

I soggetti accreditati da Regioni e Province Autonome sono inseriti, da queste ultime, in un'apposita sezione dell'Albo nazionale. Sono iscritte in un'altra apposita sezione di tale Albo nazionale le agenzie che operano in regioni che non hanno ancora istituito un proprio regime di accreditamento.

#### • *Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera*

I commi 888-891 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per il contrasto dei fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento al contrasto dell'impiego irregolare degli stranieri che sono ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari (c.d. CAS) ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). La dotazione iniziale del Fondo è pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 889, nella formulazione previgente alla disposizione in commento, prevedeva che al fondo potessero accedere gli enti del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati (art. 42 testo unico immigrazione D.Lgs. 286/1998), autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro e titolari di piattaforme *on-line* dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.

Il registro richiamato, tenuto dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è attivo dal novembre 1999 ed è articolato in due sezioni: nella prima sono iscritti enti ed associazioni, che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri (articolo 42 testo unico); nella seconda sono, invece, iscritti enti e associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale (articolo 18 testo unico). Ai sensi del citato articolo 42, le associazioni di stranieri e le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore collaborano lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sostenere azioni e attività volte all'integrazione. In particolare, si organizzano corsi di lingua, di formazione e campagne di prevenzione per la discriminazione.

Legge 207/2024	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 9 del D.L. 146/2025
Art. 1	
889. Al Fondo di cui al comma 888 accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.	889. Al Fondo di cui al comma 888 accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, autorizzati <b>come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150</b>

**Articolo 10**  
***(Potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)***

L'**articolo 10** estende al biennio 2026-2027 la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi della Croce Rossa italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa.

L'**articolo 10** introduce misure volte al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi (*hotspot*) di Lampedusa prorogando **fino al 31 dicembre 2027** quanto già disposto dal comma 2 dell'articolo 5-*bis* del c.d. decreto Cutro (d.l. 20/2023) a norma del quale il Ministero dell'interno può affidare alla Croce Rossa italiana (CRI) la gestione della struttura per far fronte a situazioni di particolare affollamento.

Si ricorda, infine, che gli *hotspot*, ovvero punti di crisi, come definiti dall'art 10-*ter* del Testo unico delle leggi in materia di immigrazione, sono delle aree di sbarco attrezzate nei pressi (o nelle immediate vicinanze) dei porti selezionati in cui vengono convogliati i flussi migratori in arrivo via mare. Si tratta, pertanto, di strutture di primo soccorso e accoglienza presso le quali i migranti permangono per il tempo strettamente necessario alla definizione delle operazioni di prima assistenza materiale e sanitaria e per le procedure di identificazione.

**Articolo 11**  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*

**L'articolo 11** reca la clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge.

L'articolo 11 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 12**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **4 ottobre 2025**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.